REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà

Settore Ricerca, Sviluppo e Tutela nel Lavoro

Prot. n. A00GRT/179391/Q.100.80.40 Data: 2.7.2009
da citare nella risposta

Allegati:

Oggetto: **Risposta quesito su prestazione libero professionista in cantiere**

Comunicazione trasmessa solo via email

A **Direttori Dipartimenti Prevenzione Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)

A **Componenti Articolazione ex art.67 LR40/2005 Prevenzione, Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuti via mail in data 27/05/2009 si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato nel corso della riunione del Gruppo Regionale "Promozione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nelle grandi opere infrastrutturali" svoltasi il 5 giugno 2009:

1) L'attività professionale di Ingegnere libero professionista in cantieri temporanei, con l'ausilio di Tecnici diplomati (Periti Industriali) dipendenti del mio studio, è equiparata a quella delle "Imprese affidatarie o imprese esecutrici" contemplate nell'art. 96 del D.Lg.s 81/2008, se opero nei cantieri insieme ai miei dipendenti ?
2) In caso affermativo, quali sono gli obblighi cui sono soggetto <u>personalmente</u> e nei <u>confronti dei dipendenti</u> ? E' sufficiente l'accettazione del PSC (comma 2 art. 96), devo redigere un POS se partecipano all'attività in cantiere i dipendenti, oppure richiedere al datore di lavoro committente un DUVRI o altro tipo di documento ?
3) Nel caso che l'attività professionale si svolga in luoghi di lavoro diversi da cantieri temporanei (aziende, uffici, scuole, ecc.) il datore di lavoro committente deve fornirmi un DUVRI se partecipano anche i dipendenti oppure in ogni caso, anche se opero personalmente ?

L'attività professionale di cui sopra è riconducibile ad una prestazione di servizi, di cui all'All.II A, cat. 12, del DLgs 163/2006.
Gli obblighi a cui Lei è soggetto, in quanto datore di lavoro dei Tecnici assunti a tempo indeterminato, sono quelli richiamati dal DLgs 81/2008, tra i quali si ricorda in particolare la valutazione dei rischi in riferimento alle mansioni specifiche dei suoi dipendenti.
Inoltre nel caso in esame di cantiere con PSC, sarà cura del coordinatore disciplinare gli accessi delle forniture e dei servizi.
Si ricorda infatti che l'analisi dei rischi interferenti deve essere contenuta all'interno del PSC, così come riportato anche al punto 5.1 della Linea Guida ITACA per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture e servizi, approvata dalla Conferenza delle regioni e province autonome il 20.03.2008 e nella determinazione n.3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità di Vigilanza per i Contratti pubblici di lavori forniture e servizi
Nel caso in cui la sua attività professionale si svolga in luoghi di lavoro diversi dai cantieri temporanei o mobili (aziende, uffici, scuole) l'analisi dei rischi interferenti deve essere contenuta all'interno del DUVRI

Il Responsabile del Settore
Ricerca, Sviluppo e Tutela nel Lavoro
ing. Marco Masi

MM \ fv

Ref. ing. Francesco Vigiani
Tel. 055.4383.370 – Fax 055.4383.058
e-mail francesco.vigiani@regione.toscana.it

50139 Firenze, Via T. Alderotti, 26/N
www.regione.toscana.it